

COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Indice

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 2

FRUIBILITA'

- Art. 3

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

- Art. 4

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

- Art. 5

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI

ARREDI

- Art. 6

ATTIVITA' PARTICOLARI

- Art. 7

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

- Art. 8

- Art. 9

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 10

LA CURA DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 11

ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 12

- Art. 13

SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 14

- Art. 15

- Art. 16

VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 17

- Art. 18

ENTRATA IN VIGORE

- Art. 19

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo da parte dei cittadini delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico, comprese eventuali strutture presenti in esse, site nel territorio comunale al fine di migliorarne la fruizione e di tutelare l'ambiente naturale nonché di salvaguardare le attrezzature e gli arredi che vi si trovano. Inoltre si intende potenziare la gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico incentivando la collaborazione dei privati per la realizzazione, la manutenzione e la cura delle stesse.

2. Rientrano pertanto nella previsione del presente regolamento se di proprietà o d'uso pubblico:

- a) le aree a verde pubblico ed eventuali strutture;
- b) i parchi e i giardini comunali ed eventuali strutture;
- c) i campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate;
- d) le alberate stradali;
- e) le aree di pertinenza di servizi pubblici;
- f) le aiuole di arredo urbano e piazze;
- g) i parchi e i giardini privati aperti con convenzione per uso pubblico.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente titolo ed i manufatti su di essi esistenti.

2. Ogni cittadino è inoltre tenuto a rispettare gli altri frequentatori evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi ed ove previsto è perseguibile a norma di legge.

4. La durata della convenzione è fissata in anni 4, con decorrenza dalla stipula della stessa. La richiesta di rinnovo deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni dalla scadenza. Il rinnovo della convenzione avviene previo parere favorevole della Giunta Comunale e con determina dirigenziale del competente ufficio Comunale

5. I costi dei servizi essenziali, quali la corrente elettrica l'acqua etc, sono a carico dell'Amministrazione Comunale nel caso in cui il soggetto gestore non abbia scopo di lucro. Lo stesso gestore senza scopo di lucro è esonerato dalla presentazione di polizza RCT/O

FRUIBILITA'

Art. 3

Le aree verdi pubbliche e di uso pubblico sono fruibili dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Art. 4

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
2. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e/o i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.
3. L'Amministrazione Comunale può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrechino disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 5

1. Non sono consentite attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo.
2. E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati; le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.
3. Dopo le ore 22,00 e fino alle ore 8,00 successive sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate.
4. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 7.
5. E' vietato il gioco del pallone ai maggiori di anni 10 al di fuori degli spazi appositamente attrezzati. In detti spazi le attività di gioco sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 22,00 salvo diversa Autorizzazione Comunale.
6. E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume.
7. E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.
8. E' vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere; i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.
9. Non possono essere accatastati materiali di alcun genere nelle aree di cui all'art. 1 del presente regolamento, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
10. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 25,00 a € 100,00.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Art. 6

1. E' vietato danneggiare alberi, piante, fiori.
2. E' vietata l'asportazione di terreno vegetale.
3. Sono vietate: la rimozione dei nidi, la cattura e caccia degli animali selvatici.
4. Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.
5. E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese cartelli segnaletici e pubblicità.
6. E' vietato arrampicarsi sugli alberi.
7. E' vietato calpestare le aiuole fiorite. I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque con soles che danneggino la cortice e non possono per lo stesso motivo essere infissi pali, picchetti o simili.

Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai dieci anni.

8. Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite dei parcheggi, delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali.

9. E' vietato manomettere, spostare, o asportare qualsiasi attrezzatura.

10. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

11. E' consentito l'uso delle attrezzature e giochi per bambini nei limiti di età consentiti dall'omologazione del gioco.

12. E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

13. E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

14. Gli atti vandalici saranno perseguiti ai sensi di legge e con richiesta di risarcimento dei danni arrecati.

15. E' vietato l'uso dell'acqua delle fontanelle, salvo che per bere e per uso igienico personale.

16. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.

17. Nelle stesse aree è inoltre proibito l'accensione e l'uso di fuochi artificiali salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

18. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 25,00 a € 200,00.

ATTIVITA' PARTICOLARI

Art. 7

1. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

2. Il loro svolgimento all'interno di esse può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 25,00 a € 500,00.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 8

1. Nelle aree di cui al presente regolamento è vietato l'accesso ai veicoli motorizzati.

2. Nelle stesse aree la circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza, di polizia e di soccorso;

- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;

- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

3. Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

4. In casi particolari per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo a servizio dei disabili.

5. I mezzi autorizzati devono esporre il contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

6. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 50,00 a € 150,00.

Art. 9

1. Nelle aree di cui al presente regolamento è vietato condurre velocipedi ai maggiori di anni 10.
2. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, con l'eccezione, già prevista all'art. 6 per tricicli, carrozzine, passeggini, monopattino e veicoli giocattolo usati dai bambini di età inferiore ai dieci anni.
3. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 25,00 a € 100,00.

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 10

1. In tutte le aree di cui al presente regolamento è vietato portare i cani senza essere condotti al guinzaglio.
2. E' fatto obbligo ai conduttori di cani di provvedere all'immediata rimozione dei residui organici degli stessi.
3. Nei parchi e giardini comunali, nei campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate, nelle aree di pertinenza di servizi pubblici e nelle aiuole di arredo urbano e piazze è vietato introdurre cani di qualsiasi razza e taglia anche se condotti al guinzaglio.
4. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, sono accompagnati da cani guida.
5. Nelle aree verdi specificatamente indicate dall'Amministrazione Comunale a tale scopo è consentito far vagare i cani senza l'uso del guinzaglio e della museruola. In dette aree è fatto comunque obbligo al conduttore dei cani di provvedere all'immediata rimozione dei residui organici degli stessi.
6. Sarà cura del proprietario assicurare che l'animale non oltrepassi il limite di detta area.
7. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 50,00 a € 150,00.

LA CURA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 11

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, per la realizzazione e la manutenzione, gestione e cura degli spazi di verde pubblico, nei modi previsti dagli articoli seguenti.

ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI EVENTUALI STRUTTURE

Art. 12

1. La cura e manutenzione delle aree indicate all'art. 1 del presente regolamento possono essere affidate ad enti e società, associazioni di persone, comitati cittadini, sponsor, fondazioni, cooperative sociali, scuole di ogni ordine e grado, istituti di credito, parrocchie e privati cittadini attraverso specifico atto di assegnazione in adozione, con preferenza per i gruppi costituitisi in loco.
2. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta all'Amministrazione Comunale contenente le seguenti informazioni:
 - a) numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabili/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
 - b) proposta di massima contenente l'ubicazione dell'area verde e le forme e modalità di gestione dell'intervento;
 - c) indicazione dei mezzi economici e/o strumenti disponibili per la gestione dell'intervento;
 - d) durata dell'adozione.

Art. 13

Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:

- a) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
- b) sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione Comunale;
- c) educazione al corretto uso del verde;
- d) altre forme e modalità concordate con l'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale assegna la cura e manutenzione delle aree di cui al presente regolamento e la realizzazione dei singoli interventi su di esse ai sensi del precedente art. 12.

2. Contestualmente all'atto di assegnazione viene stipulato con l'assegnatario una convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla cura e manutenzione dell'area interessata dell'intervento prospettato.

3. Detta convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere:

- a) l'esatta individuazione dell'assegnatario;
- b) l'esatta individuazione dell'area verde;
- c) i contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;
- d) i termini di inizio e fine dell'assegnazione;
- e) le clausole di risoluzione e recesso;
- f) le cause di revoca e decadenza della stessa;
- g) eventuali clausole penali;
- h) le eventuali forme di concorso dell'Amministrazione Comunale.

SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 14

1. La sponsorizzazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento è un contratto stipulato fra l'Amministrazione Comunale e soggetti terzi che ha come oggetto e finalità l'allestimento e/o la cura e la manutenzione delle stesse aree.

2. Lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi, gli interventi di cui sopra sull'area pubblica individuata nel contratto.

3. L'Amministrazione Comunale a fronte degli interventi eseguiti e sostenuti dagli sponsor, autorizza lo sponsor a collocare nella sede oggetto dell'intervento cartelli recanti la dicitura "In quest'area il verde è curato da(nome dello sponsor)".

4. Le modalità di scelta del contraente vengono stabilite con apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Settore competente, da redigersi nel rispetto delle vigenti normative in materia e del Regolamento Comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia.

Art. 15

1. Le aree verdi destinate a contratto di sponsorizzazione sono individuate da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2. Qualora lo sponsor volesse proporre aree diverse, può richiederne la relativa disponibilità all'Amministrazione Comunale, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, attiverà la procedura per la sponsorizzazione dell'area individuata.

3. Le aree oggetto di contratto di sponsorizzazione conservano la propria destinazione di uso pubblico.

Art. 16

1. Il rapporto di sponsorizzazione è subordinato alla stipula di apposito contratto o convenzione.

2. Detta convenzione deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 14 comma 3 nonché ogni altro patto, termine e condizione utile per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato.

3. L'accordo di sponsorizzazione è subordinato altresì all'approvazione da parte degli uffici comunali competenti, del piano di manutenzione per l'area oggetto di intervento; tale piano di manutenzione deve descrivere in maniera dettagliata gli interventi e riportarne il relativo costo a carico dello sponsor.

4. Nel caso l'accordo di sponsorizzazione preveda oltre alla manutenzione dell'area anche l'allestimento della stessa, la stipulazione dello stesso è subordinata all'approvazione nelle modalità di cui sopra di idonei elaborati progettuali.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale, inoltre tutte le Forze di Polizia sono tenute a far rispettare il presente Regolamento.

Art. 18

I trasgressori alle suddette norme, qualora non integrino estremi di reato, sono ammessi a pagare, ai sensi della L. 689/81, come pagamento in misura ridotta, ovvero "brevi manu" nelle mani dell'agente accertatore o in via amministrativa entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione, la somma riportata negli articoli del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento per i quali non ne è previsto esplicitamente la sanzione, sarà applicato un importo da €.25,00 a €.100,00, fermo restando:

- a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 19

1. In ottemperanza all'art. 68 comma 2 del vigente statuto comunale le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo da effettuarsi successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano la loro efficacia le eventuali norme di cui ad ordinanze precedenti del sindaco e tutte le disposizioni di precedenti regolamenti comunali con questo incompatibili.

Spett.le

Comune di Scisciano

SETTORE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTE

Piazza XX Settembre

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di sponsorizzazione
per la valorizzazione e/o manutenzione delle rotonde/aiuole stradali e
delle aree verdi pubbliche situate nel territorio comunale di Scisciano

La sottoscritta

Ditta/Società/Ente/associazione.....

Codice Fiscale/Partita I.V.A.....

Con sede in

Via/Piazza.....

Tel..... fax.....

e-mail

nella persona di

in qualità di legale rappresentante/ altro (precisare):.....

CHIEDE

di poter partecipare alla procedura pubblica per la sponsorizzazione delle
rotonde - aiuole stradali/aree verdi situate nel territorio comunale di Scisciano
per la rotatoria/giardino/area verde:

.....

.....

per un periodo di sponsorizzazione di anni (da uno a cinque)

con la seguente modalità:

sponsorizzazione finanziaria

sponsorizzazione tecnica con manutenzione dell'esistente

sponsorizzazione tecnica con nuovo allestimento e manutenzione

A TAL FINE DICHIARA:

- che non sussistono impedimenti di qualsiasi natura per la società/ ditta/ Ente/
Associazione

a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, né altra situazione
considerata dalla legge pregiudizievole e limitativa della capacità contrattuale;

e, per le proposte di sponsorizzazione tecnica:

- di aver preso visione della rotonda o giardino o area verde chieste in
sponsorizzazione in rapporto ai manufatti ed impianti ivi esistenti nel sopra e
sottosuolo;

- di impegnarsi a far eseguire gli interventi previsti a ditte adeguatamente
qualificate in base alla normativa vigente sui contratti pubblici e nel rispetto del
D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.;

- di accettare le condizioni previste nell'Avviso Pubblico, nello schema di
contratto e nel Capitolato Tecnico, che saranno successivamente formalizzate
con la stipula di contratto di sponsorizzazione che renderà vincolanti i reciproci
impegni.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

- breve descrizione della proposta di sponsorizzazione
- progetto di massima e rendering della proposta progettuale (per
sponsorizzazione tecnica con allestimento);
- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Data _____

Firma del Legale Rappresentante

dell'

con sede ar

n.....

Cell.....

P. IVA

delle segue

dell'Impresa./Ditta.....

con sede amministrativa in.....

n..... C.A.P Tel. Telefax

Cell..... E-mail

P. IVA C.F.....

CHIEDE

- l'adozione
- la sponsorizzazione

delle seguenti aree:



COMUNE DI SCISCIANO

SETTORE URBANISTICO

Spett.le Comune di Scisciano
Piazza XX Settembre
80030 SCISCIANO (NA)

ISTANZA DI ADOZIONE O SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL DPR. N.445/2000.

Oggetto: Adozione o sponsorizzazione per la manutenzione di aree a verde pubblico

Il sottoscritto.....

nato il.....a.....

in qualità di

dell'Associazione.....

con sede in.....

n..... C.A.P Tel. Telefax

Cell..... E-mail

P. IVA C.F.....

CONVENZIONI COMUNALI.

In SCISCIANO SCISCIANO URBANISTI

stipula quant.

1. Il Comune comunale de "Tecnica" alle;

2. La gestione proprie spese e nelle "Note" "Regolamento" potrà altresì presentazioni

3. La gestione

Nel caso in cui stipula dell' da dall'esercizio svolgimento 2 dell'avviso

Nel caso in cui della gestione impegna ad essere possesso del dell'avviso di

4. L'area in gestione del per effetto

CONVENZIONE DI ADOZIONE/SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI.

In SCISCIANO, il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, tra il Comune di SCISCIANO, rappresentato dall'Ing. FELICE LANZARA nella sua qualità di Dirigente del Settore URBANISTICO del Comune di SCISCIANO (C.F. _____), e _____, rappresentata da _____ (C.F. _____)

_____ (di seguito denominata per brevità l'adottante/lo Sponsor), si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Scisciano affida all'adottante/lo Sponsor la gestione dell'area verde di proprietà comunale denominata _____ ed esattamente individuata nella "Scheda Tecnica" allegata

2. La gestione della area verde comunale consiste nella diligente cura e nella costante manutenzione, a proprie spese, del verde secondo le modalità contenute nel presente atto, nella relativa scheda tecnica e nelle "Norme e indirizzi tecnici per l'adozione o sponsorizzazione di spazi verdi" allegato al "Regolamento Comunale per la Tutela del Verde Urbano Pubblico e Privato", l'adottante/lo Sponsor potrà altresì apportare all'area verde data in gestione abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al comune di un apposito progetto che deve essere approvato dal comune stesso.

3. La gestione e cura dell'area sarà attuata

- direttamente dall'adottante/lo Sponsor
- da Ditta specializzata nel settore ed avente i requisiti di legge, a cui l'adottante/lo sponsor si affida a sue complete spese.

Nel caso in cui l'adottante/lo Sponsor gestisca e curi direttamente l'area dimostra al momento della stipula della presente di essere in possesso di idonea polizza RCT n. _____ stipulata da _____ in data _____ per la responsabilità civile per i danni causati a terzi dall'esercizio dell'attività, nonché di polizza assicurativa contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento di cui al presente atto, n. _____ stipulata in data _____ da _____ come previsto all'art. 2 dell'avviso di procedura di adozione o sponsorizzazione.

Nel caso in cui invece l'adottante o lo Sponsor abbiano scelto l'opzione dell'affidamento all'esterno della gestione e cura dell'area mediante ditta specializzata, con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad effettuare a suo carico e sotto la sua personale responsabilità, la verifica ed il controllo del possesso dei requisiti di qualificazione nonché delle coperture assicurative previste all'art. 2 dell'avviso di procedura di adozione o sponsorizzazione.

4. L'area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico; pertanto, la gestione dell'area verde comporta altresì che essa va messa sempre (ad eccezione dei tempi necessari per effettuare i lavori) nella libera disponibilità e godimento di tutta la collettività indistintamente

DICHIARA

allo scopo di aver preso visione di tutto quanto riportato nell'avviso di procedura per l'adozione /sponsorizzazione delle aree verdi comunale, nello schema di convenzione allegato al suddetto avviso nonchè di ogni articolo del Regolamento comunale per la tutela del verde urbano pubblico e privato.

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli articoli 496 e 640 del Codice Penale e dell'art.26 della L.n.15/68succ. mod. ed int., e consente l'uso dei dati forniti per le finalità istituzionali ai sensi della L.675/96.

IN FEDE

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome e cognome (in stampatello)

FIRMA

Non autenticare la firma ma

allegare copia di documento

di identità in corso di validità

secondo le pubblica co

5. Il Comuni riserva la f

6. Quale ur informativi Norme di c

7. L'adotta gestione o contempor carico dell'

8. L'adott manutenzio lavori di co

9. Il Comuni l'area non 4, 5, 7, 8,

indennizzo

Qualora v Comune j costo all'e

10. Il pre: quindi finc

11. È vieta

12. Nessu migliorame

13. Il pre Comunale integranti

14. Per qu Comunale

Scisciano

IL COMU

secondo le regole di buon comportamento stabilite dal Comune. L'area rimane soggetta all'autorità pubblica comunale in qualunque tempo.

5. Il Comune a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

6. Quale unica contropartita della gestione il Comune darà l'autorizzazione ad apporre appositi cartelli informativi collocati in loco, come descritti nel bando e nel rispetto di quanto contenuto all'art.4 delle Norme di cui all'Art.1, senza alcuna applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

7. L'adottante/lo Sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Volterra. Tutte le spese necessarie per la gestione dell'area sono a carico dell'adottante/lo Sponsor.

8. L'adottante/lo Sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico.

9. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive o in caso di violazione degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11 e 14 della presente convenzione senza che all'adottante/lo Sponsor sia dovuto nessun indennizzo o risarcimento danni.

Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino riservandosi di addebitandone il costo all'adottante/lo Sponsor.

10. Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione del presente accordo e quindi fino al _____.

11. È vietata la cessione, anche parziale dell'accordo.

12. Nessun indennizzo spetta all'adottante/lo Sponsor alla scadenza contrattuale per eventuali miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati.

13. Il presente accordo è integrato dal bando comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, che si allega (A3) al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

14. Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e il "Regolamento Comunale per la Tutela del Verde Urbano Pubblico e Privato" vigenti.

Scisciano

IL COMUNE DI SCISCIANO

DELIBER

"Regolam

Parere in

Si esprime
18/08/2000

Scisciano,

L'ADOTTANTE/LO SPONSOR

L'Adottante/Lo Sponsor dichiara di avere ben letto e di accettare, ai sensi dell'articolo 1341 del C.C.,
partitamene sottoscrivendole le clausole contenute negli ARTICOLI

L'ADOTTANTE/LO SPONSOR

Parere in

Si esprime]

Scisciano,